

Regolamento Generale

del Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A.

(ver. 4.1 del 29 gennaio 2024)



Sommario

Art.1 Finalità, durata e campo di applicazione	3
Art.2 Pubblicità.....	3
Art.3 Definizioni.....	4
Art. 4 Condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione	5
Art.5 Competenza all'approvazione del Regolamento e alla gestione dei Sottosistemi di Qualificazione	5
Art.6 Riferimenti Normativi	5
Art. 7 Classi di interpello	6
Art. 8 Monitoraggio delle prestazioni-Vendor rating	6
Art. 9 Soggetti Ammessi	6
Art.10 Contributo di qualificazione.....	7
Art. 11 Istanza di qualificazione e modalità di invio.....	7
Art. 12 Requisiti per la qualificazione.....	8
Art.13 Documenti e titoli per la qualificazione	11
Art. 14 Requisiti per la qualificazione con avvalimento	15
Art.15 Verifica e Monitoraggio dei Requisiti di Qualificazione.....	16
Art. 16 Esame ed esito dell'istanza di qualificazione.....	17
Art. 17 Durata e Rinnovo della Qualificazione.....	18
Art 18 Segnalazione delle Variazioni.....	18
Art. 19 Trasferimento della qualificazione.....	20
Art. 20 Ulteriori tipologie di Provvedimenti	20
Art. 21 Cancellazione volontaria.....	23
Art. 22 Responsabilità dell'Operatore Economico	23
Art. 23 Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679).....	24
Art. 24 Obbligo di riservatezza	24
Art. 25 Ulteriori condizioni di legalità ed integrità ai fini della qualificazione.....	25
Art. 26 Foro Competente	26
Art.27 Garanzie e manleva.....	26
Allegati	27



Art.1 Finalità, durata e campo di applicazione

Il presente Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. (di seguito “Regolamento”) ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità d’iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. (di seguito “Trenitalia”) istituito ai sensi dell’art. 168 del D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice Appalti” o “Codice”) e s.m.i.

Il Sistema di Qualificazione (di seguito “Sistema”) è istituito da Trenitalia al fine di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di idoneità e integrità morale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che potranno essere invitati simultaneamente da Trenitalia o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (in qualità di Stazione Appaltante) alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ovvero a procedimenti competitivi per l’affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero essere destinatari di affidamenti diretti secondo la classe di interpello posseduta.

Il presente Regolamento e il Sistema hanno durata indeterminata.

Il Regolamento e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. - <http://www.acquisitionline.trenitalia.it> – nella sezione dedicata al Sistema di Qualificazione.

Il Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. è articolato in più Sottosistemi, vale a dire settori merceologici comprendenti una o più categorie merceologiche, e sono indicati nell’apposita sezione del Portale Acquisti di Trenitalia.

Gli operatori economici possono presentare istanza di qualificazione in ogni momento.

Gli operatori economici sono iscritti nei singoli Sottosistemi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Normativa specifica e propria di ciascun Sottosistema (c.d. “Normativa del Sottosistema”).

Le eventuali categorie merceologiche e le classi di interpello sono specificate nella Normativa di ogni singolo Sottosistema.

In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto dalla Normativa del Sottosistema prevale quanto stabilito dalla Normativa del Sottosistema.

L’istituzione e l’esistenza dei Sottosistemi e le modalità di accesso ai documenti che li regolano, nonché ogni altro cambiamento di cui all’art. 162 del Codice, sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo articolo 2.

Si precisa che Trenitalia darà evidenza degli aggiornamenti e/o modifiche al presente Regolamento e alla Normativa specifica di ciascun Sottosistema, nonché delle modifiche relative all’elenco dei Sottosistemi di qualificazione attivi, esclusivamente nel sito internet aziendale: <http://www.acquisitionline.trenitalia.it/> nella sezione dedicata al Sistema di Qualificazione.

È pertanto onere dell’operatore economico verificare lo stato di aggiornamento dei sottosistemi attivi.

Art.2 Pubblicità

Gli avvisi sull’istituzione e sull’esistenza di ogni singolo Sottosistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. sono pubblicati con le modalità stabilite dall’art. 162 del Codice.



Tali avvisi sono inoltre pubblicati sul sito di Trenitalia S.p.A. - <http://www.acquisitionline.trenitalia.it> (Homepage, sezione Gare, Avvisi GUUE Sistema di Qualificazione).

La pubblicazione relativa all'esistenza di un singolo Sottosistema di Qualificazione viene rinnovata annualmente.

Art.3 Definizioni

Operatore Economico: soggetto (persona fisica o giuridica) che offre sul mercato la fornitura di beni, la prestazione di servizi - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura - o la realizzazione di lavori o opere, interessato a presentare istanza di qualificazione per uno o più Sottosistema/i di Qualificazione.

Candidato: Operatore Economico che ha presentato istanza di qualificazione per uno o più Sottosistema/i di Qualificazione.

Qualificato: l'operatore economico candidato che ottiene l'iscrizione per uno o più Sottosistema/i di Qualificazione per una determinata classe di interpello e/o eventuale categoria di specializzazione.

Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A.: sistema istituito da Trenitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 168 del Codice, avente lo scopo di definire elenchi di operatori economici che hanno ottenuto la qualificazione al Sottosistema in quanto dotati di specifici requisiti di idoneità e integrità morale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nell'ambito dei quali Trenitalia o altre Società del Gruppo FS Italiane (in qualità di Stazione Appaltante), qualora ne ricorrano le condizioni, individuano i soggetti da invitare alle procedure di affidamento. L'iscrizione al/i Sottosistema/i di Qualificazione di Trenitalia viene rilasciata agli operatori economici che ne fanno richiesta attraverso la verifica e la valutazione dei requisiti descritti nel presente Regolamento Generale e nelle Normative specifiche di ciascun Sottosistema.

Classe di interpello: definisce:

- le gare a cui un soggetto qualificato potrà essere invitato. L'operatore economico sarà invitato, secondo il meccanismo descritto nelle Normative specifiche, a gare per contratti il cui importo presunto annuo sia pari o inferiore alla classe di interpello assegnata;
- la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'operatore economico potrà vedersi affidato da Trenitalia S.p.A. o da altra Società del Gruppo FS Italiane nell'arco di un anno.

In caso di raggiungimento di detta soglia, l'operatore economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.

Le classi di interpello sono definite e disciplinate nel dettaglio nelle Normative specifiche di ciascun Sottosistema, a cui si rinvia.

Categoria merceologica: la singola merceologia di specializzazione per la quale l'operatore economico può richiedere l'iscrizione all'interno di un singolo Sottosistema di Qualificazione.

Collegio di Qualifica: organismo debitamente nominato in ambito Trenitalia che ha la finalità di assicurare un presidio indipendente e di garanzia sul processo di qualificazione degli operatori economici di Trenitalia a garanzia del rispetto dei principi di obiettività, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

Istanza di qualificazione: la candidatura completa di tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente Regolamento Generale e dalle Normative Specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione, attraverso la quale i candidati richiedono la qualificazione ad una o più categorie merceologiche.



Art. 4 Condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione

L'inoltro dell'Istanza di qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'operatore economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento (e relativi allegati) e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'operatore economico tramite il servizio messaggistica del Portale Acquisti.

Le dotazioni informatiche necessarie per operare sul Portale sono descritte nella pagina denominata "Requisiti minimi HW e SW", accessibile dalla Homepage del Portale stesso, nell'Area "Il Portale Acquisti di Trenitalia", unitamente al possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

In Allegato 11 (Requisiti Informatici) sono riportate le ulteriori informazioni di dettaglio riguardanti le condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione.

Art.5 Competenza all'approvazione del Regolamento e alla gestione dei Sottosistemi di Qualificazione

Il presente Regolamento viene adottato dal Collegio di Qualifica di Trenitalia S.p.A.

Il Presidente ed i membri del Collegio di Qualifica sono nominati dall' Amministratore Delegato pro tempore di Trenitalia S.p.A.

Al Collegio di Qualifica è demandata l'adozione dei provvedimenti di approvazione/diniego/sospensione/revoca/trasferimento/estensione/rinnovo della qualifica e di riduzione/innalzamento della classe di interpello, descritti ai successivi articoli 16, 17, 19 e 20.

Per l'esercizio delle sue funzioni e la gestione del Sistema di Qualificazione e dei relativi Sottosistemi, il Collegio di Qualifica si avvale della competente struttura in ambito Direzione Acquisti di Trenitalia S.p.A.

Art.6 Riferimenti Normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e successive eventuali modifiche e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano le seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i., in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (di seguito "Codice");
- D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300;
- D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (Libro II, capi da I a IV) e s.m.i.;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;



- Art. 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47

Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

Art. 7 Classi di interpello

In fase di iscrizione a ciascun Sottosistema di Qualificazione, Trenitalia S.p.A. attribuirà all'Operatore Economico la classe d'interpello secondo quanto indicato in Allegato 10 (Classi di interpello) e nella Normativa specifica di ciascun Sottosistema.

La classe di interpello assegnata verrà comunicata unitamente all'esito della istanza di qualificazione.

Le Normative specifiche di ciascun Sottosistema di Qualificazione, laddove necessario, saranno allineate alle previsioni di cui all' Allegato 10 (Classi di Interpello), fermo restando che troverà applicazione quanto previsto nelle stesse relativamente alla classe di interpello fino al relativo aggiornamento.

Art. 8 Monitoraggio delle prestazioni-Vendor rating

Trenitalia potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating–VR), disciplinato nella normativa dei singoli Sottosistemi, sul comportamento degli operatori economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

L'applicazione del sistema di VR o più in generale il monitoraggio delle prestazioni conduce all'attribuzione di indicatori che possono essere utilizzati per l'applicazione di vari provvedimenti nei confronti degli operatori economici, come disciplinato nel presente Regolamento generale e nelle Normative specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione.

Art. 9 Soggetti Ammessi

Sono ammessi a presentare istanza di qualificazione a Trenitalia S.p.A. i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società semplici, le società commerciali, le società cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice;
4. i soggetti di cui all'art. 66 comma 1, del Codice ad eccezione dei consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, e raggruppamenti temporanei;



5. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I suddetti soggetti sono ammessi a presentare istanza se siano stabiliti o abbiano sedi produttive in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi dei soggetti indicati ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, uno stesso soggetto può presentare l'istanza di qualificazione a titolo individuale e come componente di un Soggetto Riunito.

Art.10 Contributo di qualificazione

L'operatore economico, per l'avvio e lo svolgimento della procedura di qualificazione, deve corrispondere a Trenitalia S.p.A. un contributo di qualificazione a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative.

Il contributo di qualificazione, con importo definito secondo criteri equi e non discriminatori, e la modalità di pagamento sono indicati nella Normativa dei singoli Sottosistemi di Qualificazione.

Tale contributo ha validità triennale, deve essere versato per ciascun sottosistema e/o categoria merceologica laddove esistente, come indicato nella Normativa di ciascun singolo Sottosistema, e non è rimborsabile, salvo l'unico caso previsto dal successivo Articolo 11 del presente Regolamento.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione al Sottosistema di qualificazione, allo scadere del triennio di validità, il suddetto contributo di iscrizione andrà nuovamente corrisposto nella misura definita dalle singole Normative di Sottosistema.

Art. 11 Istanza di qualificazione e modalità di invio

L'operatore economico richiedente la qualificazione deve inoltrare la propria istanza avvalendosi esclusivamente del Portale Acquisti (<https://www.acquisitionline.trenitalia.it/web/login.html>) di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento Generale.

Nello specifico l'Operatore Economico deve:

- Registrarsi al Portale Acquisti di Trenitalia (Homepage – Area Fornitori – Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A.), inserendo le informazioni sull'azienda.
- Selezionare il/i Sottosistema/i di qualificazione di interesse fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la prevista documentazione a supporto.
- Inoltrare l'istanza di qualificazione, tramite apposita funzionalità del Portale.

L'istanza deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto munito di apposita procura (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale) e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del firmatario;



- Attestazione di versamento del contributo di cui all'Articolo 10;
- Documenti per l'attestazione dei requisiti e dichiarazioni riportate nel presente Regolamento Generale e nelle Normative specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione.

Tutta la documentazione necessaria per redigere l'istanza nonché ogni altra informazione sui Sottosistemi di Qualificazione è disponibile sul Portale Acquisti di Trenitalia (Homepage – Area Fornitori – Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A.).

Per gli operatori economici che abbiamo avviato l'iter di candidatura ad un Sottosistema nell'ambito del Portale Acquisti di Trenitalia (Homepage – Area Fornitori – Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A.) senza completare la trasmissione dell'istanza di qualificazione stessa, trascorso un anno dalla selezione della categoria di interesse Trenitalia S.p.A. potrà provvedere alla cancellazione della/e relativa/e candidatura/e dandone comunicazione all'impresa.

L'operatore economico può in ogni caso effettuare nuovamente l'accesso e riavviare l'iter di qualificazione in osservanza del presente Regolamento Generale e delle Normative specifiche di ogni singolo Sottosistema.

Laddove fosse stato già versato il contributo di cui al precedente articolo 10, l'operatore economico potrà richiedere a Trenitalia S.p.A. la restituzione del medesimo.

Art. 12 Requisiti per la qualificazione

Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente articolo 9 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalle Normative dei singoli Sottosistemi di qualificazione che costituiscono i requisiti minimi per la qualificazione.

La carenza in capo all'operatore economico di uno dei suddetti requisiti minimi per la qualificazione comporta il diniego della Istanza di qualificazione. Il contributo di qualificazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento Generale in tale eventualità non verrà rimborsato.

12.1 Requisiti di idoneità e integrità morale

L'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei **requisiti d'ordine generale** previsti dagli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice, ad esclusione dei requisiti previsti dall'art. 95, comma 1, lettere b), c) e d).

A tal fine il candidato deve attestare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice, mediante i documenti di cui al successivo articolo 13.

Pertanto, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da un Sottosistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste agli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 96 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, Trenitalia S.p.A. ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.



I soggetti indicati ai punti 2 e 3 (consorzi), di cui al precedente articolo 9, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al presente articolo anche in capo a ciascun singolo consorziato designato per la qualificazione.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

L'operatore economico deve altresì fornire informazioni atte ad identificare la persona fisica o giuridica o società che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa (p.e. società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc), dando evidenza dell'assetto proprietario tramite la compilazione della Dichiarazione catena di controllo e Titolare Effettivo (Allegato 12). Tale dichiarazione deve essere resa dall'impresa che richiede l'iscrizione, dall'eventuale ausiliaria e dalle imprese consorziate designate per la qualificazione.

L'operatore economico deve inoltre dichiarare e garantire quanto previsto all'articolo 25 del presente Regolamento Generale in tema di ulteriori condizioni di legalità ed integrità ai fini della qualificazione.

12.1.1. Gravi illeciti professionali

Per quanto concerne i gravi illeciti professionali, oltre a quanto stabilito dagli artt. 95 e 98 del Codice, ai sensi dell'art. 169¹ del d.lgs. 36/2023 Trenitalia si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di qualificazione di un operatore economico nel caso in cui:

1. nei confronti dell'operatore economico non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risulti essere incorso:
 - 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati da Trenitalia o da altra Società del Gruppo FS;
 - 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato da Trenitalia o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
 - 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Trenitalia o da altra Società del Gruppo FS;
 - 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Trenitalia o con altra Società del Gruppo FS;
 - 5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico² e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS³, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto⁴.

¹ L'atto di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione «Le regole del Gruppo» del Portale Acquisti di Trenitalia, all'indirizzo internet: <https://www.acquisitionline.trenitalia.it/web/regole.html>.

² Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione «Il Gruppo FS», sottosezione «Governance», sottosezione «Codice Etico» e può essere scaricato e stampato on-line o potrà esserne chiesta in ogni momento copia cartacea.

³ La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione «Il Gruppo FS», sottosezione «Etica, compliance e integrità» e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

⁴ Per «fatto» si intende nel caso: *sub* 1) la risoluzione del contratto; *sub* 2) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub* 3) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub* 4) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub* 5) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.



2. nei confronti dell'operatore economico non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risulti essere destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie⁵, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbia posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di Trade Compliance.

In particolare:

- ✓ nei confronti dell'operatore economico rileva la sussistenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni qualora fossero venute meno alla data della verifica;
 - ✓ nei confronti dell'operatore economico rileva la sussistenza di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di Trade Compliance⁶ rilevanti rispetto al Sottosistema di qualificazione per il quale si chiede l'iscrizione. Le violazioni delle Misure di Trade Compliance rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.
3. nei confronti dell'operatore economico ricorrano le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

12.2 Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria sono quelli indicati nella *“Procedura per la valutazione economico-finanziaria”* resa disponibile sia nella homepage che nell'area dedicata al Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. del portale acquisti di Trenitalia S.p.A.

L'operatore economico sarà giudicato idoneo o non idoneo, sotto il profilo dell'affidabilità economico finanziaria, in funzione del valore assunto dal proprio “punteggio sintetico finale” (PSF/PSFM), calcolato secondo quanto previsto dalla richiamata procedura, e messo in relazione ad un valore minimo di soglia predefinito da Trenitalia.

Gli indici medi richiamati dalla suddetta procedura sono resi disponibili da Trenitalia S.p.A. sul profilo del committente nell'area dedicata al Sistema di Qualificazione del Portale Acquisti.

Il valore della soglia minima di qualificazione è indicato nelle Normative di Sottosistema alle quali si rinvia.

Le imprese che intendono presentare istanza di qualificazione devono essere società attive con almeno:

1. un bilancio depositato riferito ad un esercizio di durata non inferiore a 12 mesi (applicabile in linea generale a società di capitali stabilite in Italia e soggetti esteri equivalenti per forma giuridica)
o in alternativa, laddove il deposito del bilancio non sia richiesto dalla normativa vigente;
2. una situazione contabile dell'ultimo esercizio di durata non inferiore ad 12 mesi, completa di stato patrimoniale attivo e passivo e conto economico (di regola ditte individuali o società di persone stabilite in Italia e soggetti esteri equivalenti per forma giuridica).

Ove detto requisito non fosse disponibile è possibile ricorrere all'avvalimento secondo quanto previsto all'art. 14 di questo Regolamento Generale. Le imprese che si costituiscono quale soggetto ausiliario devono essere società

5 Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 duodecies del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

6 Per Misure di Trade Compliance si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di export control) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.



attive con almeno due bilanci depositati. Non saranno accettate domande di qualificazione, estensione di categoria e innalzamento di classe presentate da imprese con valori di PSF inferiori alla soglia minima di accettabilità.

Qualora i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscano ad un esercizio di durata inferiore a 12 mesi Trenitalia si riserva la facoltà di procedere con l'iter di qualificazione verificando che dagli stessi documenti possa essere determinato in modo attendibile il profilo di affidabilità economico finanziaria dell'operatore economico.

I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare il bilancio/situazione contabile relativi all'ultimo esercizio, non potranno essere qualificati. È loro facoltà, tuttavia, ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla condizione economico finanziaria secondo quanto previsto all'art. 14 di questo Regolamento Generale.

Nei casi in cui i saldi contabili evidenziati dai documenti prodotti riflettano una situazione di sostanziale inattività operativa o non consentano, in termini di numero e di consistenza delle voci valorizzate, di determinare gli indicatori di cui al paragrafo II.3 della *Procedura per la valutazione economico-finanziaria* in modo oggettivamente significativo, Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere la documentazione aggiuntiva necessaria per completare la valutazione. Qualora ciò non fosse possibile rimane la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento Generale.

Periodicamente, secondo quanto stabilito nella Normativa Specifica di ogni singolo Sottosistema, verranno effettuate delle verifiche sullo stato di salute economico finanziario dell'impresa qualificata.

Per le imprese già qualificate, in presenza di valori di PSF inferiori alla soglia minima di accettabilità, troverà applicazione quanto previsto dalla "Procedura per la valutazione economico-finanziaria" in relazione al PSFM, ossia punteggio sintetico finale di mantenimento, alla quale si rinvia.

Trenitalia si riserva la facoltà di mantenere la qualificazione dell'impresa nei casi in cui quest'ultima si trovi in particolari condizioni di crisi previste e disciplinate dalla normativa vigente (concordato preventivo con continuità aziendale, amministrazione straordinaria).

Ciascun Sottosistema di Qualificazione potrà prevedere ulteriori specifici requisiti indicati nella relativa Normativa Specifica.

12.3 Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

I requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale, mezzi tecnici, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, sistema di monitoraggio delle imprese) nonché altri eventuali requisiti, sono quelli indicati nelle singole Normative dei Sottosistemi di Qualificazione ai quali si rinvia.

Tutte le necessarie informazioni riguardanti la Politica di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono disponibili al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it>, nella sezione "Sostenibilità".

Nella Homepage del Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. – <http://www.acquisitionline.trenitalia.it> – nella sezione Portale Acquisti Trenitalia – Politiche di Trenitalia sono inoltre disponibili le informazioni riguardanti le Politiche di Trenitalia S.p.A. in materia di ambiente, qualità e sicurezza e la Politica Ambientale di Trenitalia S.p.A.

Art.13 Documenti e titoli per la qualificazione

Nel presente articolo sono elencati i documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.



I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice.

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento Generale e alle Normative di Sottosistema.

I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, accompagnati dalla suddetta dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura “a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero”.

Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti validi alla data dell'istanza, già presentati precedentemente ovvero disponibili su banche dati pubbliche. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare:

- gli estremi identificativi del documento;
- la struttura di Trenitalia cui è stato presentato il documento (se pertinente);
- la banca dati pubblica presso la quale reperire il documento (se pertinente).

13.1 Requisiti di idoneità e integrità morale

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità e di integrità morale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità, resa dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'impresa ausiliaria, ovvero dalle imprese consorziate designate per la qualificazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con quella del settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (Allegato 1 Modello dichiarazione “CCIAA”).

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (Allegato 2 Modello dichiarazione CCIAA impresa estera);

- dichiarazione “Unica Motivi di Esclusione” (in Allegato 3) con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite agli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante



dell'impresa utilizzando il modello dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione" allegato al presente Regolamento Generale senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante dell'istanza di qualificazione. La dichiarazione Unica Motivi di Esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante l'elenco dei soggetti, e relative informazioni, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 84 c. 2 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Allegato 4 Modello Dichiarazione Elenco Soggetti per verifica antimafia).

In caso di consorzi di cui al precedente art. 9, comma 1, punti 2 e 3, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:

1. copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
2. documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
3. copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Allegato 6 Modello dichiarazione imprese consorziate), attestante:
 - a. i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio;
 - b. il dettaglio dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa messi a disposizione dalle consorziate designate;
 - c. l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate designate che hanno contribuito alla qualificazione.
5. come già indicato, la documentazione comprovante i requisiti di idoneità e di integrità morale sopra richiamata prodotta dalle imprese consorziate designate ovvero:
 - a. dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione" (in Allegato 3),
 - b. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (Allegato 1 Modello dichiarazione "CCIAA");
 - c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante l'elenco dei soggetti, e relative informazioni, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 84 c. 2 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Allegato 4 Modello Dichiarazione Elenco Soggetti per verifica antimafia).

Si precisa che la documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo 13, non è richiesta in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, che intendono qualificarsi ad uno specifico Sottosistema di Qualificazione con propria struttura di impresa senza il concorso nella attestazione dei requisiti di qualifica da parte di imprese consorziate designate.

In caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:

- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione;



OVVERO

- il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale oppure domanda di concordato preventivo (c.d. concordato in bianco) o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;

Altri documenti per l'attestazione di specifici requisiti legali e di integrità possono essere indicati nelle Normative dei singoli Sottosistemi.

Ai fini degli accertamenti d'ufficio, relativi alle cause ostative all'accettazione dell'istanza di qualificazione per quanto concerne i requisiti di ordine generale si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali contemplate da e-Certis, di cui all'Allegato II.8 paragrafo II del Codice. Per altri tipi di documenti Trenitalia si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

13.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Secondo quanto previsto dalla "Procedura di valutazione economico-finanziaria":

1. Gli Operatori economici che redigono il bilancio in forma ordinaria (redatto con i principi contabili nazionali o internazionali IAS/IFRS) o che lo redigono in forma abbreviata ma con il dettaglio dei crediti e dei debiti in Nota Integrativa, per scadenza (entro e oltre i 12 mesi) e per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, ecc.), dovranno fornire la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria:
 - I. bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art. 2423 e seg. del codice civile comprensivo della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile. Tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione;
2. Gli altri Operatori economici (società di persone, ditte individuali, microimprese e società di capitale con bilanci abbreviati privi di dettagli per scadenza e per natura dei crediti e dei debiti in nota integrativa, soggetti esteri e altre tipologie) dovranno fornire la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria:

Per i soggetti stabiliti in Italia

- a) bilancio abbreviato (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art. 2435 bis e seg. del codice civile, o laddove mancante,
- b) situazione contabile completa dell'ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico).

Per i soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia



- c) bilancio dell'ultimo esercizio (stato patrimoniale, conto economico ed eventuali allegati) o laddove mancante situazione contabile completa dell'ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico).

Trenitalia provvederà, di norma, ad acquisire la documentazione di cui ai punti 1. I) e 2. a) tramite la banca dati del Registro Imprese, riservandosi di richiederla al soggetto nel caso in cui la stessa non risulti disponibile.

Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

Altri documenti per l'attestazione di specifici requisiti di capacità economico finanziaria possono essere indicati nelle Normative dei singoli Sottosistemi.

13.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale è elencata nella Normativa di ogni singolo Sottosistema alla quale si rinvia.

Art. 14 Requisiti per la qualificazione con avvalimento

Il Candidato che presenta l'istanza di Qualificazione ha facoltà di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art 104 del Codice.

L'avvalimento è consentito per i requisiti di condizione economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale. Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Codice.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti affidati ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

In caso di ricorso all'avvalimento, il candidato dovrà pertanto produrre anche la seguente documentazione:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 7 Modello di Dichiarazione Avvalimento Soggetto Richiedente) attestante:
- la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sottosistema;
- l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
- il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
- l'impegno a comunicare a Trenitalia le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- la responsabilità in solido con il soggetto ausiliario nei confronti di Trenitalia in relazione alle prestazioni di cui al Sottosistema, oggetto dei contratti che l'impresa richiedente stessa (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con Trenitalia, riguardanti le categorie interessate all'avvalimento;



b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata della validità della qualificazione al Sottosistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati (Allegato 8 Modello di dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario);

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 98 e 169 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa antimafia (Allegato 3 Dichiarazione Unica Motivi di Esclusione come previsto dal precedente Articolo 13);

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante l'elenco dei soggetti, e relative informazioni, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 84 c. 2 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Allegato 4 Modello dichiarazione elenco soggetti per verifica antimafia);

e) in originale o copia autentica, il contratto (c.d. contratto di avvalimento), riportante la sottoscrizione del legale rappresentante sia dell'impresa ausiliaria che di quella avvalente, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'ausiliata e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della validità della qualificazione al Sottosistema di Qualificazione.

Ai fini della qualificazione, il suddetto contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art 104 del Codice, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati nell'art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice e quindi riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto segue:

1. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

f) dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (Allegato 1 Modello dichiarazione "CCIAA").

Trenitalia S.p.A. si riserva di valutare l'idoneità della documentazione presentata, secondo la natura e la tipologia del singolo requisito messo a disposizione, nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento e parità di trattamento.

Art.15 Verifica e Monitoraggio dei Requisiti di Qualificazione

15.1 Verifica dei requisiti in fase di presentazione dell'istanza di qualificazione

Al fine dell'ottenimento della qualificazione per un determinato Sottosistema, l'Operatore Economico deve soddisfare contemporaneamente i requisiti di idoneità e integrità morale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nell'art. 12 del presente Regolamento Generale e nelle Normative dei singoli Sottosistemi.

Trenitalia S.p.A. effettuerà le verifiche sul possesso di tutti i requisiti di cui sopra, salvo quanto di seguito previsto in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale, e si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale (di cui all' Art. 12 del presente Regolamento) in sede di iscrizione verrà verificata l'inesistenza di cause ostative alla qualificazione ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso. Trenitalia S.p.A. si riserva comunque il diritto di verificare nella predetta sede il



possesso dei restanti requisiti di ordine generale, anche sulla base di informazioni o segnalazioni di criticità desumibili da banche dati e piattaforme terze di business intelligence e reputazionali. In ogni caso la verifica sul possesso della totalità dei requisiti di ordine generale avverrà in concomitanza di ciascun affidamento effettuato in applicazione del Sottosistema di Qualificazione. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione del candidato nel Sottosistema di Qualificazione.

Trenitalia si riserva altresì la facoltà, e l'Operatore Economico fornisce la propria disponibilità, di effettuare audit/verifiche attraverso personale esperto del Gruppo FSI o soggetti terzi incaricati da Trenitalia, presso gli uffici e stabilimenti/cantieri dell'Operatore Economico.

15.2 Monitoraggio dei requisiti di qualificazione

Al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualificazione, Trenitalia S.p.A. si riserva di monitorare i requisiti di idoneità e integrità morale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In tal senso Trenitalia S.p.A. si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'operatore economico qualificato di presentare nuovamente la dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione" in Allegato 3 e/o di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Trenitalia S.p.A. si riserva di effettuare il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti di idoneità e integrità morale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tramite verifiche periodiche e a campione o in caso di ragionevole dubbio o laddove venga a conoscenza di eventuali variazioni intervenute.

Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione dei fornitori e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie (*vedi artt. 18-19 rispettivamente Segnalazione delle Variazioni e Trasferimento Della Qualificazione*) o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati e piattaforme terze di business intelligence e reputazionali.

La sorveglianza effettuata sui soggetti iscritti nei Sottosistemi di Qualificazione ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica che finanziaria ed amministrativa, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale. Pertanto l'esito negativo dei controlli di cui sopra potrà dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 20.

Art. 16 Esame ed esito dell'istanza di qualificazione

Trenitalia provvede all'esame delle istanze di qualificazione sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale, **complete di tutta la documentazione prescritta** dal presente Regolamento Generale e dalla Normativa di Sottosistema.

Per i candidati che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

Il procedimento di qualificazione si conclude non oltre sei mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, Trenitalia comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data del nuovo termine entro cui interverrà la decisione, ai sensi dell'art. 166 comma 2 del Codice.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione dell'istanza di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione dell'istanza, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto dell'istanza di qualificazione; il contributo di qualificazione non sarà in tal eventualità rimborsato. Saranno possibili, su richiesta di Trenitalia, qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento dell'istanza. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il



procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al candidato della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento dell'istanza entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporterà il diniego dell'istanza di qualificazione. In tal caso l'operatore economico dovrà presentare una nuova istanza di qualificazione. Laddove fosse stato già versato il contributo di cui al precedente articolo 10, l'operatore economico non potrà in tal caso richiedere a Trenitalia S.p.A. la restituzione del medesimo.

La qualificazione degli operatori economici che hanno presentato Istanza di Qualificazione è demandata al Collegio di Qualifica che delibera riguardo ai provvedimenti di qualifica. L'operatore economico riceverà alternativamente tramite il servizio messaggistica del Portale comunicazione scritta circa l'esito dell'istanza di Qualificazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della decisione, vale a dire:

- il provvedimento di qualificazione: in caso di esito positivo del procedimento di qualificazione che determina l'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco Fornitori Qualificati del Sottosistema di Qualificazione per cui ha fatto istanza;
- il provvedimento di diniego della qualificazione: in caso di esito negativo del procedimento di qualificazione che non determina l'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco Fornitori Qualificati del Sottosistema di Qualificazione per cui ha fatto istanza, recante le motivazioni di tale decisione.

Art. 17 Durata e Rinnovo della Qualificazione

La validità della Qualificazione dell'operatore economico in relazione ai diversi Sottosistemi di Qualificazione per cui ha richiesto l'iscrizione è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di qualificazione da parte del Collegio di Qualifica o del suo eventuale rinnovo, fermo restando che nel suddetto periodo continuo a sussistere i requisiti e le condizioni per il mantenimento della qualificazione.

Tale periodo di validità non verrà interrotto da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).

Al termine del periodo di validità ogni Operatore Economico dovrà procedere al rinnovo dell'iscrizione per i Sottosistemi di Qualificazione a cui è interessato.

Le modalità per il rinnovo della qualificazione sono specificate nelle Normative specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'Operatore Economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno sei mesi. Nelle more del rinnovo, la qualificazione sarà mantenuta fino ad un massimo di sei mesi. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l'Operatore Economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.

Art 18 Segnalazione delle Variazioni

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a Trenitalia tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa, tutte le variazioni rilevanti che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o durante il procedimento di qualifica, al fine di valutare la permanenza o il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.



Le comunicazioni di variazioni devono essere inviate secondo quanto stabilito dalle Normativa specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione e devono essere corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione, nello specifico a titolo esemplificativo:

- 1- per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
 - a) atto modificativo della società;
 - b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Allegato 1 Modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.

Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

- 2- per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice:
 - a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Allegato 1 Modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione avvenuta.
 - b) dichiarazione unica Motivi di esclusione (Allegato 3 Modello dichiarazione "*Unica Motivi di Esclusione*"), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti.
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti, e relative informazioni, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 84 c. 2 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Allegato 4 Modello Dichiarazione Elenco Soggetti per verifica antimafia).
- 3- per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - a) documenti di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- 4- Per variazioni riguardanti la composizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
 - a) tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione richiesti da questo Regolamento e dalle Normative specifiche del singolo Sottosistema di Qualificazione.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e negli atti dallo stesso richiamati, relativi a ogni singolo Sottosistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

Fino alla comunicazione dell'esito Trenitalia S.p.A. si riserva di non interpellare l'operatore economico qualificato alle gare indette.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'interpello ovvero sulle categorie merceologiche attribuite saranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione, riduzione della classe di interpello o di revoca, fino alla rimozione delle carenze segnalate.



In caso di perdita di requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria e/o di capacità tecnica e potenzialità produttiva, per garantire la continuità della qualificazione il soggetto può ricorrere all'istituto dell'avvalimento con le modalità descritte nel presente Regolamento e nella Normativa dei singoli Sottosistemi.

Art. 19 Trasferimento della qualificazione

Nel caso in cui ad un Operatore Economico qualificato subentri altro Operatore Economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, subentro nuova consorziata/associata anche se non qualificata) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore Economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore Economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia quelli di carattere generale che quelli speciali, secondo quanto indicato nelle Normative specifiche dei singoli Sottosistemi di Qualificazione e allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Laddove, ad avviso di Trenitalia, l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della Qualificazione, alle nuove condizioni, subordinatamente alla verifica da parte di Trenitalia dei requisiti, è disposto dal Collegio di Qualifica e decorre dalla data di delibera dello stesso.

Art. 20 Ulteriori tipologie di Provvedimenti

Trenitalia S.p.A. si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze documentate relative all'operatore economico qualificando/qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o contratti di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze. I provvedimenti vengono di seguito elencati:

- Sospensione della Qualificazione
- Revoca della Qualificazione
- Riduzione della classe di interpello
- Innalzamento della classe di interpello
- Estensione della Qualificazione

I suddetti provvedimenti sono comunicati formalmente per iscritto, tramite il servizio messaggistica del Portale, al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati, entro un massimo di 15 giorni dalla data di adozione degli stessi.

I provvedimenti di sospensione, revoca, riduzione/innalzamento della classe di interpello, estensione vengono adottati dal Collegio di Qualifica.

20.1 Sospensione della Qualificazione

Per sospensione dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sottosistema o da una o più categorie merceologiche. La sospensione è disposta da Trenitalia quando sia accertato che il soggetto qualificato:



- non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale nella misura prevista;
- non sia più in possesso dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di Trenitalia accessibile dalla Homepage del Portale, nell'Area "Il Portale Acquisti Trenitalia";

Trenitalia può altresì disporre la sospensione della qualificazione nel caso in cui:

- l'operatore economico abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti e/o abbia omesso ovvero ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio dei requisiti di qualificazione e per il mantenimento della qualificazione.
- consegua, nell'esecuzione dei contratti stipulati, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese, misurati anche attraverso un sistema di Vendor Rating così come richiamato al precedente articolo 8;
- non si renda disponibile, nei tempi indicati da Trenitalia, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive.

Il provvedimento di sospensione comporta, per l'impresa, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il Sottosistema e l'esclusione delle offerte presentate precedentemente o successivamente rispetto alla data di emissione del provvedimento in questione, laddove la qualificazione sia un presupposto necessario.

Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, senza che sia stata dimostrata la risoluzione delle cause alla base del provvedimento, Trenitalia procederà alla revoca della qualificazione e dovrà essere presentata una nuova istanza di qualificazione.

L'operatore può richiedere la revoca del provvedimento di sospensione presentando apposita istanza e dimostrando a Trenitalia la risoluzione delle cause che l'hanno determinata. Trenitalia qualora verifichi con esito positivo la cessazione delle cause ostative alla base di tale provvedimento, comunica formalmente la revoca della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno della data della comunicazione.

20.2 Revoca della qualificazione

Per **revoca** della qualificazione s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un operatore economico già qualificato che comporta la perdita della qualificazione in una o più categorie merceologiche e/o la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sottosistema. La revoca della qualificazione è disposta da Trenitalia quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di idoneità e integrità morale, ivi inclusi i requisiti di ordine generale previsti all'articolo 12.1, comprensivo anche di quanto previsto all'articolo 12.1.1.;
- non abbia garantito il rispetto di tutto quanto previsto ai successivi Articoli 22, 24 e 25.
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività;
- abbia ceduto a terzi un contratto stipulato con Trenitalia S.p.A. ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Trenitalia, qualora la prestazione oggetto del contratto rientri tra quelle per le quali l'operatore economico è iscritto nel Sistema di qualificazione;
- sia incorso nelle ipotesi di sospensione della propria qualificazione ed il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, senza che l'Operatore Economico abbia dimostrato la risoluzione delle cause alla base del provvedimento.

I provvedimenti di revoca, quale perdita di una o più categorie merceologiche e/o la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sottosistema, comportano per l'impresa, limitatamente alla categoria merceologica e/o al Sottosistema di Qualificazione oggetto del provvedimento, il mancato invito alle successive gare che verranno



indette mediante il Sottosistema e l'esclusione delle offerte presentate precedentemente o successivamente rispetto alla data di emissione del provvedimento in questione.

In caso di revoca della qualificazione per mancanza di requisiti di ordine generale, il provvedimento disposto sarà applicato a tutte le categorie merceologiche di competenza dell'operatore economico.

In caso di revoca della qualificazione, l'impresa potrà presentare una nuova richiesta di qualificazione non prima di un anno dalla data di comunicazione della sua esclusione da una o più categorie merceologiche o dal/dai Sottosistema/i di Qualificazione. Il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'operatore Economico abbia dimostrato a Trenitalia e Trenitalia abbia verificato il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

20.3 Riduzione della classe di interpello

Per **riduzione della classe di interpello** s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un operatore economico già qualificato che comporta la riduzione della relativa classe di interpello per una o più categorie merceologiche e/o per il Sottosistema, laddove consegua un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di Trenitalia accessibile dalla Homepage del Portale, nell'Area "Il Portale Acquisti Trenitalia", così come specificato nelle Normative specifiche di ciascun Sottosistema.

Eventuali altre fattispecie che comportino una riduzione della classe di interpello sono indicate nella Normativa Specifica di ciascun Sottosistema.

Il provvedimento di riduzione della classe di interpello comporta per l'impresa, limitatamente alla classe di interpello oggetto del provvedimento, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il Sottosistema e l'esclusione delle offerte presentate precedentemente o successivamente rispetto alla data di emissione del provvedimento in questione. Inoltre, qualora la riduzione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria di un appalto rientrante nella classe di interpello oggetto del provvedimento, Trenitalia S.p.A., o altra Società del Gruppo FS Italiane, si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.

L'operatore Economico può richiedere la revoca del provvedimento di riduzione della classe di interpello presentando apposita istanza e dimostrando a Trenitalia la risoluzione delle cause che lo hanno determinato. L'Istanza di revoca del provvedimento di riduzione della classe di interpello deve essere corredata dalla documentazione, prevista dalla Normativa di ogni singolo Sottosistema, per la dimostrazione dei requisiti inerenti la classe d'interpello richiesta.

Trenitalia, qualora verifichi con esito positivo la cessazione delle cause ostative alla base di tale provvedimento, comunica formalmente la revoca della riduzione della classe di interpello, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi sei mesi dal provvedimento di riduzione della classe di interpello senza che sia intervenuta la richiesta di revoca e/o senza che sia stata dimostrata la risoluzione delle cause alla base del provvedimento, per ottenere nuovamente la precedente classe d'interpello, dovrà essere presentata una istanza di innalzamento della classe di interpello.

20.4 Innalzamento della classe di interpello

Per innalzamento della classe di interpello s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un Operatore Economico già qualificato che comporta l'innalzamento della relativa classe di interpello per una o più categorie



merceologiche e/o per il Sottosistema, laddove consegua un miglioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di Trenitalia accessibile dalla Homepage del Portale, nell'Area "Il Portale Acquisti Trenitalia", così come specificato nelle Normative specifiche di ciascun Sottosistema.

Eventuali altre fattispecie che comportino un innalzamento della classe di interpello sono indicate nella Normativa Specifica di ciascun Sottosistema.

L'Istanza di innalzamento della classe di interpello deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla Normativa di ogni singolo Sottosistema, per la dimostrazione dei requisiti inerenti la nuova classe d'interpello richiesta.

Le modalità di presentazione dell'istanza di innalzamento della classe di interpello sono indicate nella Normativa di ogni singolo Sottosistema.

20.5 Estensione della qualificazione

Per **estensione della qualificazione** s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un Operatore Economico già qualificato che comporta l'estensione della qualificazione ad altra/e categoria/e merceologica/che di un Sottosistema.

L'Istanza di estensione della qualificazione deve essere corredata dalla documentazione, prevista dalla Normativa di ogni singolo Sottosistema, per la dimostrazione dei requisiti inerenti la/le nuova/e categoria/e merceologica/che richiesta/e.

Le modalità di presentazione della istanza di estensione a nuova categoria merceologica sono indicate nella Normativa di ogni singolo Sottosistema.

Art. 21 Cancellazione volontaria

L'Operatore Economico può richiedere la cancellazione in ogni momento da uno o più Sistemi per i quali è qualificato previa comunicazione scritta a Trenitalia, la quale provvederà ad effettuare la cancellazione richiesta entro 30 giorni.

Restano fermi gli obblighi già assunti.

La cancellazione volontaria da uno o più Sistemi comporta per l'impresa il mancato invito alle gare che verranno indette mediante il/i Sistema/i successivamente alla data di cancellazione.

Art. 22 Responsabilità dell'Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano l'Operatore Economico si obbliga a:

1. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porre in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi,



traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;

- osservare, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. [In caso di Operatore Economico estero: nonché la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali (adottata il 17 dicembre 1997) (Convenzione OCSE sulla anticorruzione), il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 degli Stati Uniti d'America come modificato nel 1988 ("FCPA") e il UK Bribery Act 2010]. In particolare e in coerenza con tali normative, il soggetto richiedente la qualificazione si impegna ad astenersi: (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi non dovuti per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

All'Operatore Economico possessore di un account è imputata qualunque azione compiuta all'interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio account.

Gli Operatori Economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di Diniego dell'Istanza di Qualificazione/Revoca dal Sistema di Qualificazione di Trenitalia S.p.A. e dai relativi Sottosistemi.

A tal riguardo, qualora Trenitalia S.p.A. ravvisi una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art.77 del D.P.R. n.445/2000, verrà data comunicazione all'ANAC.

L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema stesso, né di Trenitalia S.p.A., e il medesimo operatore economico è pertanto responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito o di una qualsiasi delle norme del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Art. 23 Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

L'informativa relativa alla "*Gestione Portale Acquisti/Sistema di qualificazione e procedure contrattuali*" è riportata in Allegato 9 al presente Regolamento.

Nel caso in cui i dati personali degli interessati non siano raccolti direttamente dagli stessi, il soggetto che ne comunica i dati avrà l'obbligo di fornire agli Interessati la suddetta Informativa.

Art. 24 Obbligo di riservatezza

L'Operatore Economico si impegna a non rivelare a terzi, a non divulgare e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti la qualificazione al/i Sottosistema/i, le informazioni relative a dati, fatti, atti di Trenitalia che vengano messi a disposizione o di cui venga a conoscenza ai fini della qualificazione.



L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a non divulgare tali informazioni, assegnarle, trasferirle, trasmetterle o comunicarle a qualsiasi persona o ente o utilizzarle per se stessi o altri, in qualsiasi momento.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo sono vincolanti per tutta la durata della qualificazione e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico, anche in caso di diniego della istanza di qualificazione stessa, sospensione, revoca e riduzione della classe di interpellato.

L'Operatore Economico è responsabile nei confronti di Trenitalia e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatta osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori.

In caso di inosservanza agli obblighi del presente articolo, l'Operatore Economico è tenuto a risarcire a Trenitalia ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che dovessero derivare. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non si estende:

- alla diffusione di un'informazione riservata resa obbligatoria per legge, in ragione di un ordine dell'autorità giudiziaria o di altra autorità competente;
- alle informazioni diffuse da Trenitalia o su espressa autorizzazione della stessa.

Art. 25 Ulteriori condizioni di legalità ed integrità ai fini della qualificazione

L'Operatore Economico, con la presentazione della istanza di qualificazione, tramite la presentazione dell'Allegato 5 "Modello di legalità ed integrità" reso dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'impresa ausiliaria, ovvero dalle imprese consorziate designate per la qualificazione, dichiara e garantisce:

(a) di aver preso visione del **Codice Etico** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it> sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia SpA, ("Modello 231"), che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex **D.lgs. n. 231/2001** di Trenitalia S.p.A., disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it> sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", sottosezione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(c) di aver preso visione della **Policy Anticorruzione** disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

(d) di aver preso visione dell'**Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA**", disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

e) di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto disponibili all'indirizzo internet del Portale Acquisti di Trenitalia - <http://www.acquisitionline.trenitalia.it> - (Homepage – Portale Acquisti Trenitalia – Le Regole del Gruppo) e di averne ben compresi, accettandoli, i principi, i contenuti e le finalità.



Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito “**Normativa Antitrust**”), l’Operatore Economico, con la presentazione della istanza di qualificazione, dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle attività previste dal presente Regolamento non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità di Trenitalia S.p.A. ai sensi della citata Normativa.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni di quanto sopra indicato, nonché di mancato rispetto degli impegni di cui al precedente art. 22, comma 1, punti 1), 2) e 3), Trenitalia avrà diritto di revocare la Qualifica e risolvere i contratti vigenti, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Eventuali segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto al precedente art. 22, comma 1, punti 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità” nella sezione “La gestione delle segnalazioni”

L’Operatore Economico con la presentazione della istanza di qualificazione, tramite la presentazione dell’Allegato 5 “Modello di legalità ed integrità”, dichiara inoltre quanto necessario in materia di:

- Non sussistenza/Sussistenza di conflitto di interessi;
- Dichiarazione Legge N. 136 tracciabilità dei flussi finanziari, comprensivo di IBAN (conto bancario dedicato)
- Dichiarazione di ritenuta d’acconto ridotta
- Dichiarazione no doppia imposizione (solo per stranieri che lavorano in Italia)

Art. 26 Foro Competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Art.27 Garanzie e manleva

Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne Trenitalia S.p.A. e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Trenitalia S.p.A. e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione e/o da terzi, a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sottosistema di Qualificazione/categoria merceologica.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sottosistema di Qualificazione, Trenitalia S.p.A. e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Le Società del Gruppo FS Italiane saranno manlevate da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici presso il contatto eletto come domicilio indicato in fase di registrazione, vale a dire la casella di posta elettronica certificata indicata dall’Operatore Economico, al momento della registrazione su Portale, e destinata alle comunicazioni, effettuate tramite la messaggistica del Portale stesso, inerenti all’attività svolta.



Allegati

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/modelli:

Allegato 1 Modello Dichiarazione CCIAA

Allegato 2 Modello Dichiarazione CCIAA Impresa Estera

Allegato 3 Modello Dichiarazione Unica Motivi di Esclusione

Allegato 4 Modello dichiarazione elenco soggetti per verifica antimafia

Allegato 5 Modello dichiarazioni di legalità ed integrità

Allegato 6 Modello dichiarazione consorziate

Allegato 7 Modello di Dichiarazione Avvalimento Soggetto Richiedente

Allegato 8 Modello dichiarazione avvalimento Soggetto Ausiliario

Allegato 9 Informativa sulla protezione dei dati personali per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione

Allegato 10 Classi di interpello

Allegato 11 Requisiti Informativi

Allegato 12 Dichiarazione catena di controllo e titolare effettivo

Il Collegio di Qualifica